

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'Ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 50.752,00 di cui euro 0,00 di parte corrente ed euro 50.752,00 in conto capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2015	2016	2017
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive			
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			€ 50.752,00
Totale	0,00	0,00	50.752,00

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002.

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento.

In presenza di debiti fuori bilancio di cui alla lettera b) l'Ente deve apporre apposito vincolo sulla quota libera dell'avanzo di amministrazione, se capiente.

Come si evince dalla relazione del Responsabile del Servizio finanziario, in considerazione delle passività potenziali che potrebbero derivare anche dai contenziosi in essere, l'Ente ha provveduto ad accantonare in apposito fondo passività potenziali e rischi vari quota parte dell'avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 2.043.340,67.

Il Collegio dei Revisori ha verificato lo stato dei contenziosi in essere e, a seguito di dettagliata relazione fornita dagli Uffici in data 25 luglio 2018, si riepiloga quanto segue:

Cisa c/ Abbanoa: sono stati avviati due procedimenti giudiziari. Il primo, nanti il Tribunale di Cagliari (a RG 8804/2011), avente ad oggetto la domanda del Cisa di pagamento dei crediti per depurazione e fognatura fino alla data del 31/12/2008, come da convenzione 20/01/2009. Il secondo procedimento, anch'esso nanti il Tribunale di Cagliari (a RG 1809/2016), avente ad oggetto la domanda relativa ai crediti per depurazione e fognatura dalla data dell'1/01/2009 al 31/12/2014, come da convenzione 20/01/2009.

Entrambi detti procedimenti sono stati oggetto di transazione sottoscritta il 24/02/2017. I previsti pagamenti sono avvenuti, secondo le modalità concordate, entro il mese di giugno del 2018.

Cisa c/ Cisa Service: procedimento nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari a RG 2569/2016, di opposizione avverso l'ingiunzione promossa da Cisa Service avente ad oggetto la domanda di pagamento di varie fatture emesse nei confronti del Cisa e respinte per difetto di rendicontazione. L'opposizione del Cisa ha trovato accoglimento con la decisione del Tribunale di Cagliari n. 2995/2016. Ad oggi, Cisa Service insiste nel richiedere nei confronti del Cisa il pagamento di servizi ulteriori ed è in corso di valutazione la fondatezza di tale nuova richiesta.

Cisa c/ Sardinia Ambiente: procedimento nanti il Tribunale di Cagliari, sezione esecuzioni mobiliari, a RG 2263/2015, di opposizione avverso il pignoramento presso terzi proposto dalla Sardinia Ambiente in danno del Cisa quale debitore principale, col quale sono state pignorate somme del Cisa presso il Banco di Sardegna SpA fino alla concorrenza di € 195.983,22, a titolo di interessi moratori seguente al lodo 9/07/2009. L'opposizione del Cisa ha trovato accoglimento con una prima decisione del giudice dell'opposizione resa il 7/12/2006, che ha limitato il pignoramento a soli € 39.618,64.

Cisa c/ Sardinia Ambiente: procedimento nanti il Tribunale di Cagliari, Sezione Fallimentare, procedura n. 134/2016, seguente al fallimento della società Sardinia Ambiente srl. Si è proposta istanza di insinuazione al passivo fallimentare per il credito del Cisa relativo alle spese legali conseguenti alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 182/2016 (relativa alla procedura giudiziale a RG n. 82/2013 tra il Cisa e la Sardinia Ambiente, conclusosi con la vittoria del Cisa e la soccombenza della Sardinia Ambiente).

Il credito del Cisa è stato ammesso al passivo fallimentare e si è in attesa dell'ulteriore proseguo della procedura. Si ritiene che la prognosi su questo procedimento (rectius, sul positivo soddisfacimento del credito) sia positiva, potendo il Cisa compensare detto credito con pregressi debiti nei confronti della Sardinia Ambiente, da definirsi anche all'esito del pronunciamento del giudice dell'esecuzione nanti il Tribunale di Cagliari di cui si è già riferito.

Cisa c/ CNS Consorzio Nazionale Servizi: procedimento nanti il Tribunale di Cagliari, a RG 11621/2016, di opposizione avverso l'ingiunzione promossa da CNS avente ad oggetto la domanda di pagamento di varie fatture emesse nei confronti del Cisa ed in parte respinte, per un complessivo importo richiesto di € 892.654,84 oltre interessi. Poiché l'istanza è stata proposta da CNS, l'opposizione da parte del Cisa era sicuramente doverosa. Ad oggi, il giudice si è espresso in relazione all'istanza di provvisoria esecuzione dell'ingiunzione avanzata da CNS. In detta prima decisione, a fronte di € 892.654,84 richiesti da CNS, il giudice ha concesso l'esecutività per soli € 64.411,87, così accogliendo le argomentazioni del Cisa. Ad oggi, sono in corso di deposito le memorie istruttorie. La prossima udienza è fissata all'8/05/2019.

Cisa c/ Veolia Water Technologies Italia: procedimento nanti il Tribunale di Cagliari, a RG 2570/2016, di opposizione avverso l'ingiunzione promossa da Veolia Water Technologies Italia (già Siba) avente ad oggetto la domanda di pagamento di varie fatture emesse nei confronti del Cisa e respinte, per l'importo di € 697.457,29. Poiché l'istanza ingiuntiva è stata proposta da Veolia Water

Technologies Italia, l'opposizione da parte del Cisa era sicuramente doverosa. Peraltro, anziché limitarsi ad una mera difesa, in detto giudizio si è proposta domanda riconvenzionale nei confronti di Veolia Water Technologies Italia per inadempimento contrattuale per l'importo di € 1.560.681,60. La prognosi su questo procedimento è da ritenersi positiva, avendo il Cisa formulato domanda riconvenzionale per danni d'importo notevolmente superiore a quello preteso dalla stessa Veolia Water Technologies Italia con l'istanza ingiuntiva. Il procedimento è attualmente a riserva dal giudice il quale deve decidere sull'ammissione delle prove dedotte dalle parti.

Cisa c/ Provincia Sud Sardegna: procedimento nanti il Tribunale di Cagliari, a RG 5938/2016, di opposizione avverso ordinanza ingiunzione della Provincia Sud Sardegna avente ad oggetto l'irrogazione di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 133 co 1 Dlgs n. 152/2006.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art. 11, comma 6 lettera J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

Agli atti risulta una relazione del 31.07.2018 a firma del Direttore del CISA sul raffronto tra crediti e debiti tra CISA e CISA Service ex art. 6 comma 4 D. L. 95/2012.

Dalla stessa si rileva che:

Società partecipate:

Cisa Service srl

“Alla data attuale non risulta approvato il Bilancio al 31/12/2017 del Cisa Service srl. Si rileva una non concordanza delle partite reciproche, infatti nella documentazione fornita dal Cisa Service srl si rinviengono crediti della stessa nei confronti del Consorzio per € 1.427.684,76 mentre nella contabilità del Consorzio sono presenti residui passivi per € 136.703,81.”

Fornitori/Clienti:

Shift S.p.A. - Comune di Quartu Sant'Elena

“Non concordanza dei saldi al 31/12/2017. I saldi vengono comunque riconciliati in quanto trattasi di fatture di competenza 2017 emesse nel corso del 2018 (shift spa) o di pagamenti effettuati nel 2017 ma introitati dal tesoriere del Consorzio nel 2018 (Comune di Quartu Sant'Elena). Ad esclusione delle incongruenze temporali i saldi possono essere considerati conciliati.”

Comuni Consorziati:

Comune di Serramanna /Comune di Villasor

“E' stata effettuata la verifica informale delle relative partite. Si evidenzia una non concordanza dei saldi al 31/12/2017. Le differenze riguardano principalmente partite creditorie indicate nella contabilità del Consorzio Cisa in attesa di definizione.”

La ricognizione sui rapporti di credito debito risulta riassunta nel seguente prospetto:

Soggetto	Categoria	Invio
Cisa Service srl	Società partecipata - Fornitore	prot. 2125/2018
Shift spa	Fornitore/Cliente	prot. 2126/2018
Casar srl	Cliente	prot. 2127/2018
Comune Pauli Arbarei	Cliente	prot. 2179/2018
Comune di Quartu Sant'Elena	Cliente	prot. 2180/2018
Terrantica srl	Cliente	prot. 2181/2018
Comune di Serramanna	Socio	scambio mail informale
Comune di Villasor	Socio	scambio mail informale
Comune di Serrenti	Socio	prot. 3333/2018

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2017, l'Ente ha proseguito e mantenuto l'esternalizzazione del servizio di gestione del trattamento della frazione umida dei rifiuti solidi urbani affidato all'organismo partecipato Cisa service S.r.l..

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati	
Servizio:	Impianto Compostaggio e depurazione
Organismo partecipato:	Cisa Service Srl
Spese sostenute:	
Per contratti di servizio	925.432,72
Per concessione di crediti	
Per trasferimenti in conto esercizio	
Per trasferimento in conto capitale	
Per copertura di disavanzi o perdite	
Per acquisizione di capitale	
Per aumento di capitale non per perdite	
Altre spese	
Totale	925.432,72

E' stato rispettato quanto disposto dall'art.3, commi 30, 31 e 32 della Legge 244/07, (trasferimento di risorse umane e finanziarie) in quanto non risultano né modificazioni delle partecipazioni esistenti, nè l'acquisizione di nuove partecipazioni rispetto all'esercizio precedente. L'Ente non ha ritenuto nell'esercizio 2017 di dover procedere all'ampliamento dell'oggetto dei contratti di servizio esistenti.

È stato verificato il rispetto:

- dell'art. 14 comma 5 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (divieto di sottoscrivere aumenti di capitale sociale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilasciare garanzie a favore di società partecipate che hanno conseguito per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio);
- dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 175/2016 (adeguata motivazione nella delibera assembleare della nomina del consiglio di amministrazione e numero massimo di consiglieri nelle società a controllo pubblico);
- dell'art.11, comma 6 del D. Lgs. 175/2016 (entità massima dei compensi agli

- amministratori di società a controllo pubblico);
- dell'art.1, comma 718 della Legge 296/06 (divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco e assessori, se nominati membri dell'organo amministrativo di società partecipate);
 - dell'art. 1, comma 734 della Legge 296/06 (divieto di nomina di amministratore che nei 5 anni precedenti, ricoprendo cariche analoghe ha chiuso in perdita per 3 esercizi consecutivi);
 - dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. 175/2016 (divieto di nomina di amministratore per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e vigilanti e obbligo per i dipendenti della società controllante di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza);
 - dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. 175/2016 (limiti dei compensi ai componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta);
 - dell'art. 1, comma 554 della Legge 147/2013 e dell'art. 21 comma 3 del D.Lgs. 175/2016 (riduzione compensi o revoca degli amministratori per gli organismi che nei tre esercizi precedenti hanno conseguito una perdita);
 - dell'art.11, comma 9 del D.Lgs. 175/2016 (adeguamento statuti societari);
 - dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (reclutamento del personale).

Revisione straordinaria delle partecipazioni e Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

(artt. 24 e 20 del D.Lgs. 175/2016)

Il Collegio dei revisori ha più volte affrontato la problematica de quo, la cui analisi è stata avviata dall'Ente con delibera dell'Assemblea Consortile n. 29 del 29 settembre 2017.

A tal fine si richiama il verbale del Collegio n. 3 del 01 marzo 2018:

“Il Collegio dei Revisori

Visti:

- *il parere di questo Collegio n. 1/2018 del 30 gennaio 2018 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni detenute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;*
- *la proposta di Deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 42/2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni detenute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;*
- *il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n°175/2016 annesso alla sopra indicata proposta di Deliberazione sotto l’allegato A;*
- *il verbale di deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 29 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate”;*
- *la proposta di Deliberazione dell’Assemblea Consortile n° 77/2017 avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni detenute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione”;*
- *il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo n°175/2016 annesso alla sopra indicata proposta di Deliberazione sotto l’allegato A;*

- *il verbale di deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 41 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Razionalizzazione delle Partecipate";*
- *la proposta di Deliberazione dell'Assemblea Consortile n° 8/2018 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n°175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni detenute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazione";*
- *il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo n°175/2016 annesso alla sopra indicata proposta di Deliberazione sotto l'allegato A;*
- *i pareri rilasciati al Consorzio dall'Avv. Mario Cannas e dall'Avv. Antonio Avino Murgia che sulla giuridica possibile esistenza di partecipazioni del Consorzio non sempre concordano su aspetti anche sostanziali come si evince dal verbale di deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 31 gennaio 2018 "Preso atto dei pareri discordanti compresi quelli formulati anche oggi dagli avvocati";*
- *il verbale di deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n°175" nel quale l'Assemblea ritiene "Di non approvare la proposta portata all'attenzione dell'Assemblea che prevede il non mantenimento della partecipazione della società Cisa service S.rl, in quanto difforme dagli indirizzi formulati con deliberazioni dell'Assemblea Consortile" precedenti e non pone ai voti quella che si ritiene ormai scelta fondamentale ed improcrastinabile, decidendo di soprassedere e di non esprimersi ancora tra quelle che la norma prevede tra le possibili ipotesi, ovvero:*
 - *Mantenimento senza interventi;*
 - *Razionalizzazione con i successivi interventi:*
 - *Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;*

- *Cessione della partecipazione a titolo oneroso;*
 - *Cessione della partecipazione a titolo gratuito;*
 - *Messa in liquidazione della società;*
 - *Scioglimento della società;*
 - *Fusione della società per unione con altra società;*
 - *Fusione della società per incorporazione in altra società;*
 - *Perdita della quota di partecipazione indiretta per cessione della partecipazione tramite recesso dalla società;*
 - *Perdita della quota di partecipazione indiretta per liquidazione della partecipazione tramite recesso dalla società.*
- *il Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica) come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n°100 del 16 giugno 2017 e nello specifico l'articolo 24, comma 1, che prevede "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n°90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n°114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";*
 - *la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n°19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 con la quale sono state adottate le*

linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, Decreto Legislativo n°175/2016;

Preso atto:

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 3378 del 16.01.2018, prot. Consorzio 410 del 18.01.2018 con la quale il Dirigente Generale lamenta la mancata trasmissione del provvedimento motivato sulla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 dal Consorzio;
- che in assenza di una deliberazione dell'Assemblea Consortile che si esprima sul Mantenimento senza interventi o in alternativa sulla Razionalizzazione con successivi interventi non è possibile per il Direttore del Consorzio provvedere né oggi né in data precedente, in presenza di errori bloccanti derivanti dalla mancata scelta, alla trasmissione di quanto richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come chiaramente dimostrato dagli atti depositati presso il Consorzio in data 28 febbraio 2018.”

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile finanziario, alla relazione al rendiconto.

Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento).

Art. 27 Decreto legge 24/04/2014 n. 66.

Il comma 4 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

L'indice è riepilogato nel seguente prospetto:

Somma (Importo fatture per giorni ritardo)	-70.970.540,11	=	-11,16
-----	-----		
Somma fatture pagate	6.359.505,42		

L'Organo di Revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013.

**PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA'
STRUTTURALE**

Dai dati risultanti dal rendiconto 2016, l'Ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto e precisamente:

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24

dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante in fase di integrazione con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2017 si rileva il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente per un importo pari ad euro 458.090,21.

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 1.319.629,23 con un miglioramento dell'equilibrio economico di Euro 458.090,21 rispetto al risultato del precedente esercizio.

L'Organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo

essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Non sono stati rilevati proventi da partecipazione da indicare tra i proventi finanziari.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote d'ammortamento sono rilevate in schede equivalenti al registro dei beni ammortizzabili.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi due esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2015	2016	2017
848.679,40	880.193,39	613.993,68

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce *E .24 c.* del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce *E.24 c.* del conto economico come "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce *E. 25 b.* del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente.

STATO PATRIMONIALE

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'Ente si sta dotando di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: non esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente.

L'Ente si sta dotando di idonee procedure per effettuare la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Non sono stati rilevati costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce B 9 dell'attivo patrimoniale.

Non sono stati rilevati fatti gestionali dell'esercizio riferiti al patrimonio immobiliare che non hanno dato luogo a transazioni monetarie.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art.2426 n. 4 C.C.. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti pari a euro 1.917.670,23 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di rimborso.

Il credito IVA derivante da investimenti finanziati da debito non è stato compensato né destinato a copertura di spese correnti.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio pari ad euro 1.273.526,27.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	PATRIMONIO NETTO	importo
I	Fondo di dotazione	-€ 11.134.209,17
II	Riserve	€ 13.848.572,45
a	da risultato economico di esercizi precedenti	106.246,58
b	da capitale	
c	da permessi di costruire	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.742.325,87
e	altre riserve indisponibili	
III	risultato economico dell'esercizio	1.273.526,27

L'Ente ha provveduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2017 e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche.

Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione negativo.

In caso di Fondo di dotazione negativo, l'Ente si deve impegnare ad utilizzare le riserve disponibili e a destinare i futuri risultati economici positivi ad incremento del fondo di dotazione.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono calcolati nel rispetto del punto 6.4.a del principio contabile applicato 4/3 e sono così distinti:

	importo
fondo per controversie	
fondo perdite società partecipate	
fondo per manutenzione ciclica	
fondo per altre passività potenziali probabili	1.593.582,61
totale	1593582,61

Debiti

Non sono stati rilevati debiti da finanziamento e pertanto non si è reso necessario verificare la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2017 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere;

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Nella voce non sono rilevate concessioni pluriennali; sono stati invece rilevati contributi agli investimenti per euro 31.921.907,10 riferiti a contributi ottenuti da amministrazioni pubbliche.

Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono correttamente rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati presso l'Ente.

RELAZIONE DEL C.d.A. AL RENDICONTO

L'Organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Il Collegio, sul punto rimanda a quanto evidenziato in dettaglio nel proprio verbale n. 12 del 28 aprile 2018 avente ad oggetto *"Irregolarità non sanate, rilievi, considerazioni e proposte"*.

Inoltre l'Organo di Revisione, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, ritiene di evidenziare i seguenti aspetti:

- attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria (rispetto delle regole e principi per l'accertamento e l'impegno, esigibilità dei crediti, salvaguardia equilibri finanziari anche prospettici, ecc.);
- rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (saldo di bilancio, contenimento spese di personale);
- congruità del fondo rischi;
- attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio (rispetto della competenza economica, completa e corretta rilevazione dei componenti economici positivi e negativi, scritture contabili e carte di lavoro a supporto dei dati rilevati);
- gestione delle risorse umane e relativo costo;

- attendibilità delle previsioni, veridicità del rendiconto, utilità delle informazioni per gli utilizzatori del sistema di bilancio;
- qualità delle procedure e delle informazioni (trasparenza, tempestività, semplificazione ecc.);
- adeguatezza delle procedure poste in essere per l'introduzione della contabilità economica.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Quartu Sant'Elena, 8 agosto 2018

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Attilio Lasio (*firmato*)

Dott. Antonio Begliutti (*firmato*)

Dott. Gian Luca Zicca (*firmato*)